



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
469	06/12/2021	7	0

Oggetto:

P.S.R. Campania 2014/2020 - Misure non connesse alle superfici e agli animali - trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa - Integrazioni.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- 1) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
- 2) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- 3) il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente modificato con Reg. (UE) n.73/2021 della Commissione del 26/01/2021.
- 4) il Reg. (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- 5) il Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- 6) il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
- 7) il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

CONSIDERATO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP019) – ver 1.3 e con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- b) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- c) con successiva Decisione C (2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver. 2.2 e con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- d) con successiva Decisione C (2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 3.0 e con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- e) con successiva Decisione C (2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020– ver 4.1 e con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- f) con successiva Decisione C (2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 5.0 e con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- g) con successiva Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 6.1 e con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ne ha preso atto;

- h) con successiva Decisione C (2020) 1909 del 24/03/2020 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 7.1 e con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ne ha preso atto;
- i) con successiva Decisione C (2020) 6153 del 02/09/2020 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 8.1 e con DGR n. 461 del 15/09/2020 la Giunta Regionale ne ha preso atto;

VISTI:

- a) la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP), quale codice identificativo dell'unità elementare progetto d'investimento pubblico al fine di permettere la rilevazione dei dati per il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), ai sensi dell'art.11 della L.n.3/2003 e s.m.i.;
- b) l'Art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che al co.5 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che *gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);*
- c) la Legge 27 Dicembre 2017, n.205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (GU Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017- Suppl. Ordinario n. 62), che introduceva l'obbligo di Fatturazione Elettronica a partire dal 1° gennaio 2019;
- d) le disposizioni procedurali delle varie misure/sottomisure/tipologie di operazioni in materia di ammissibilità delle spese, giustificativi di spesa e di pagamento ai fini del rimborso a carico del FEASR, emanate dall'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020;
- e) le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020, emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, successivamente emendate nella seduta del 5 novembre 2020, con l'introduzione di specifiche indicazioni in materia di CUP e Fatturazione Elettronica, al paragrafo 3.17, prevedono che *“Le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma devono istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura nel caso di fatture datate prima del 1 gennaio 2019, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari”*. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: *“PSR...Tipo di operazione.... bando di cui alla Delibera...n. domanda...”*
- f) Ai sensi delle suddette Linee Guida, tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg(UE) 1305/2013).
- g) le Disposizioni Attuative Generali “Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”, che anche nell'ultima versione 3.2 del 30/12/2020, confermano (in linea con le previsioni dell'Art.25 Legge 23 giugno 2014, n. 89) l'obbligatorietà del CUP in fattura: ai fini *“...del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati attraverso fatture debitamente quietanzate...”* di *“riportare il CUP e, quando applicabile il CIG...”*

RILEVATO che:

- a) la Circolare n. 13/E 2 luglio 2018 - Agenzia dell'Entrate *“ vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl – di per se non modificabile e, quindi, non integrabile – che la numerazione della*

fattura a qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. risoluzione n. 46 /E del 10/05/2017) ossia predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa"

- b) l'interpello n. 436 del 28/10/2019 Agenzia dell'Entrate "*il codice identificativo di gara è necessario al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ma l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanato mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario"*
- c) l'interpello n. 439 del 05/10/2020 Agenzia dell'Entrate: "*Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018, ... nell'ipotesi ... in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, ... così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione."*

RITENUTO che:

- a) per le fatture cartacee emesse prima dell'entrata in vigore dell'obbligo della Fatturazione Elettronica e per quelle che continuano a essere emesse in forma analogica in virtù di deroghe normative (soggetti forfettari), la procedura in uso per evitare il cumulo delle agevolazioni consiste nell'apposizione di timbro indelebile di "annullamento" riportante l'indicazione del progetto di riferimento.
- b) la modalità di annullamento delle fatture non è applicabile alle Fatture Elettroniche per le quali è necessario che sia già la stessa fattura a contenere il CUP (Codice Unico di Progetto) riferito ad un numero univoco di domanda per una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza, e altra scrittura equipollente quale, a titolo indicativo la seguente: *PSR Tipo di operazione.... bando di cui alla Delibera...n. domanda...*
- c) sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità,
- d) di dover dettagliare, disposizioni in merito alla trasparenza e tracciabilità di alcuni documenti giustificativi di spesa ed in particolare di fatture elettroniche emesse incomplete di CUP e/o scrittura equipollente, fermo restando tutti gli altri requisiti per l'ammissibilità delle spese previsti dagli Avvisi Pubblici e dalle conseguenti disposizioni procedurali; di seguito si elencano tali fattispecie:
- Fatture elettroniche emesse dopo il 01 gennaio 2019 per investimenti effettuati prima del rilascio della concessione e del relativo CUP;
 - Fatture elettroniche emesse nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 per investimenti effettuati dopo il rilascio della concessione e relativo CUP;
 - Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 e successivamente al rilascio di concessione e relativo CUP;
 - Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. al fine di assicurare l'omogeneità dei procedimenti amministrativi relativi alla rendicontazione e al riconoscimento della spesa delle domande di pagamento per le misure non connesse alle superfici e agli

animali, in coerenza con quanto disposto dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 del MiPAAF, si forniscono le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 e quindi nel periodo 01/01/2019 -31/12/2020, qualora prive di CUP o della predetta scrittura equipollente dovranno essere regolarizzate per garantirne la tracciabilità, pena la non ammissibilità delle spese da esse documentate e la conseguente esclusione della corrispondente spesa dal contributo erogato;
- b) Il mancato riconoscimento delle suddette spese potrà essere ulteriormente sanzionato con l'applicazione delle penalità previste dall'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014;
- c) qualora gli Avvisi Pubblici prevedano l'impegno alla realizzazione di una determinata percentuale dell'investimento finanziato con il provvedimento di concessione, l'eventuale non ammissibilità delle suddette spese sarà presa in considerazione per la verifica dello stesso impegno;
- d) la regolarizzazione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018 richiamata anche nella circolare AdE n. 14/E del 2019 par. 6.2, in modo da assicurare la tracciabilità dei pagamenti mediante il collegamento univoco con la fattura da regolarizzare, la non modificabilità dei documenti ed il controllo necessario ad escludere il rischio di doppio finanziamento. Tale modalità viene adottata nelle more della istituzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di uno specifico codice/causale da utilizzare per la mera modifica/integrazione della parte descrittiva della fattura elettronica.
- e) In sede di rendicontazione delle fatture elettroniche, la domanda di pagamento, oltre che dalla documentazione richiesta dagli atti amministrativi di riferimento, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - i. file in formato xml.p7m o xml della fattura elettronica da regolarizzare;
 - ii. file in formato xml.p7m o xml, oltre che pdf, del documento integrativo della fattura elettronica da regolarizzare, che dovrà contenere i dati necessari per l'integrazione (CUP o scrittura equipollente + estremi della fattura di riferimento);
 - iii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e dell'art. 76 del DPR 445/2000, e firmata dal beneficiario, in cui lo stesso dichiara il CUP o l'indicazione equipollente relativi alla fattura elettronica sprovvista, e si impegna a non presentare ad alcuna Pubblica Amministrazione i medesimi titoli di spesa, al fine di ottenere ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili.
- f) ai fini della produzione del documento integrativo:
 - i. il cessionario/committente dopo aver individuato dal menù a tendina il codice corrispondente all'integrazione *reverse charge* interno selezionando il campo "dati aggiuntivi" e/o "integrativi" dovrà inserire nella sola parte descrittiva la scrittura equipollente, qualora prevista nei provvedimenti della misura/sottomisura/operazione di riferimento e nel campo relativo al CUP e/o al CIG dovrà apportare l'indicazione. Tuttavia, sono considerate valide, anche le integrazioni effettuate con i codici TD01 (fattura) e TD20 (autofattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture ex art. 6 co, 8 e 9 bis D.lgs n. 471/97 o art. 46 co. 5 D.L. n. 331/93) ove già utilizzate per la regolarizzazione entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - ii. l'integrazione elettronica richiesta non deve comportare alcuna modifica dei dati fiscali, pertanto gli importi non dovranno essere nuovamente inseriti, così come non devono essere modificati tutti gli altri dati fiscalmente rilevanti. Tale integrazione dovrà riportare nel documento prodotto un valore pari a 0 (zero).
- g) Nel caso in cui la domanda di pagamento sia stata già presentata:
 - i. se la documentazione integrativa prevista dal presente provvedimento venga prodotta in maniera volontaria dal beneficiario, dovrà essere inviata all'indirizzo PEC del relativo ufficio istruttore;
 - ii. se la regolarizzazione avvenga su richiesta dell'Ufficio che ne cura l'istruttoria amministrativa, la documentazione integrativa prevista ai punti precedenti dovrà essere prodotta nell'ambito e nei

termini delle procedure ex art. 10 bis Legge 241/90 (partecipazione al procedimento amministrativo), mediante trasmissione all'indirizzo PEC dell'ufficio istruttore richiedente;

- h) Tutte le fatture elettroniche regolarizzabili ma non regolarizzate secondo le modalità e nei termini sopra esposti non saranno considerate ammissibili ai fini della correttezza e conformità di rendicontazione delle spese, con la conseguente esclusione della corrispondente spesa dal sostegno richiesto.
2. di incaricare la UOD 50.07.20 della divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale";
 3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
 4. di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;
 5. di stabilire che la pubblicazione nel BURC del presente provvedimento ha valore di notifica ai beneficiari interessati ed agli Uffici istruttori delegati ai controlli amministrativi delle domande di pagamento per le Misure non connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014/2020 della Regione Campania;
 6. di trasmettere il presente decreto:
 - 7.1. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - 7.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 - 7.3. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
 - 7.4. alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
 - 7.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
 - 7.6. ad AGEA - Organismo Pagatore;
 - 7.7. al BURC per la pubblicazione.

Dott.ssa Maria PASSARI